

## AVVISO AI SOCI

### Assemblea dei Soci 2021

### Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Si avvisano tutti i Soci che l'Assemblea Ordinaria 2021 è chiamata ad eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, codesto avviso riporta:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di comprendere appieno le modalità e le tempistiche per la presentazione delle candidature, si prega di prendere attenta ed integrale visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale - che potete consultabile presso le filiali, la sede sociale e nell'Area Riservata del sito internet [www.bancadicaraglio.it](http://www.bancadicaraglio.it), in particolare agli articoli 24 e 26.

### PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione;
- b) da un numero minimo di n. 60 soci,

e depositate presso la sede legale della Banca, all'attenzione dell'Ufficio Segreteria, entro lunedì 1° marzo 2021 alle ore 16,45.

A pena di inammissibilità:

- a) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- b) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- c) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- d) **ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a 9 (nove) di cui almeno 2 (due) appartenenti al genere meno rappresentato**, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;

- e) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- f) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e dal “Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” approvato dalla Capogruppo;
  - non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Banca per gli amministratori;
  - il criterio del ricambio dei componenti l'organo amministrativo è favorito dalle disposizioni dello Statuto Sociale che determinano un limite massimo al numero dei mandati;
- g) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti dell'eventuale consultazione preventiva con la Capogruppo;
- h) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione qualitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal referente di lista, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

È ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di Soci. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e dal “Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” approvato dalla Capogruppo;
  - non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Banca per gli amministratori;
  - il criterio del ricambio dei componenti l'organo amministrativo è favorito dalle disposizioni dello Statuto Sociale che determinano un limite massimo al numero dei mandati;
- c) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di n. 60 soci;
- d) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
- e) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari a 9 (nove);
- f) non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa.

**Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.**

Le proposte di candidatura possono essere presentate utilizzando solamente il modulo a disposizione presso le filiali, la sede sociale e nell'Area Riservata del sito internet [www.bancadicaraglio.it](http://www.bancadicaraglio.it).

Esso deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte:

- del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero
- di un notaio, ovvero
- di un Preposto o Vice Preposto di Filiale.

**Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.**

## **VERIFICA DELLE CANDIDATURE**

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, entro lunedì 1° marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione nominerà una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dagli amministratori, scelte anche tra il personale della Banca.

La commissione elettorale, i cui componenti non possono candidarsi né presentare alcuna lista ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea, è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo Statuto Sociale, al Regolamento Assembleare ed Elettorale, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

In particolare, la commissione elettorale accerterà la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per Statuto Sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati verrà formalizzata in una apposita relazione che verrà inviata alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo, unitamente all'elenco delle candidature presentate ovvero alle liste di candidati, entro il 16 marzo 2021.

Sebbene non previsto per il rinnovo cariche di cui al presente avviso, alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo è sempre riservata la possibilità di attivare il procedimento di consultazione preventiva, ai sensi dell'art. 26 commi 7 e 8 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, del cui contenuto Vi preghiamo di prendere attenta visione.

## **PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE**

A far data dal 20 aprile 2021, l'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - verrà pubblicato presso la sede sociale, le filiali e nell'Area Riservata Soci sul sito internet [www.bancadicaraglio.it](http://www.bancadicaraglio.it), unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato ed alle eventuali valutazioni formulate dalla Capogruppo.

## **COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Affinché siano presentate candidature conformi con il “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” approvato dalla Capogruppo nella versione aggiornata in data 13 gennaio 2021, di seguito si porta a conoscenza dei soci la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dall'attuale Consiglio di Amministrazione della Banca di Caraglio.

Nel rispetto della normativa, resta ferma la facoltà di presentare candidature non in linea con i criteri e gli orientamenti definiti nel presente documento; eventuali profili difformi dovranno tuttavia essere adeguatamente motivati.

### **Composizione quantitativa ottimale**

Il “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” ritiene che il numero effettivo dei componenti debba essere determinato sulla base dei seguenti driver dimensionali, dati dalla somma del totale crediti verso la clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio relativo all'esercizio 2020:

- oltre 1 Mld di euro ----- 9 componenti;

- fino a 1 Mld di euro ----- 7 componenti;
- fino a 500 Mln di euro ----- 5 componenti

Ritenendo che questo criterio di determinazione del numero effettivo di amministratori è il più coerente e congruo rispetto:

- alle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alle disposizioni statutarie, alla dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
- all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;
- all'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dello stesso,

il Consiglio di Amministrazione della Banca definisce in **9 (nove)** il numero ideale di componenti.

### **Composizione qualitativa ottimale**

In tema di composizione e nomina degli amministratori, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli amministratori devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca.

In aggiunta ai requisiti più sopra elencati con riferimento ai singoli amministratori, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna allo stesso;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato della Direzione Generale;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

A tali fini, è opportuno che ciascuna area di competenza qui in commento sia presidiata con specifiche professionalità specialistiche in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole. Ciò comporta la necessità della presenza nel Consiglio di Amministrazione di profili professionali, per quanto diversificati, tra loro coerenti e complementari, al fine di favorire un efficace dialogo interno all'organo amministrativo assicurando possibilità di approfondimento, apertura e capacità di dibattito, e permettere un'adeguata costituzione e funzionalità degli eventuali comitati endo-consiliari.

### **Criteri di competenza**

Tutti gli amministratori devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.

Rilevano, a questi fini, sia la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione che l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, in più di uno dei seguenti ambiti:

- i) mercati finanziari;
- ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
- iii) indirizzi e programmazione strategica;
- iv) assetti organizzativi e di governo societari;
- v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'amministratore in tali processi);
- vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
- viii) informativa contabile e finanziaria;
- ix) tecnologia informatica.

Il Consiglio di Amministrazione verifica che la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui al paragrafo che precede siano idonee rispetto a:

- a) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'amministratore e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
- b) le caratteristiche della Banca e del Gruppo, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Per gli amministratori che abbiano maturato l'esperienza prevista nell'allegato al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020, la valutazione dei requisiti di competenza può essere omessa.

Inoltre, la normativa applicabile prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, debba avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti, fra cui anche un'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

### **Requisiti di professionalità**

Gli amministratori sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- i) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- ii) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.

Con riferimento ai soli amministratori non esecutivi, ai requisiti sopraelencati è equiparato l'esercizio, per almeno tre anni, delle ulteriori seguenti attività o funzioni, svolte anche alternativamente:

- iii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- iv) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- v) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'amministratore svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Nelle banche rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa ai sensi della normativa vigente in materia di governo societario (tra le quali rientra la Banca di Caraglio), gli amministratori sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno un anno, anche alternativamente le attività o funzioni elencate ai punti da (i) a (v) precedenti.

Con riferimento ai soli amministratori non esecutivi, e limitatamente al massimo alla metà di essi eventualmente approssimata per eccesso, con l'esclusione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le banche rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa ai sensi della normativa vigente (tra le quali rientra la Banca di Caraglio), ai requisiti sopraelencati è equiparato l'esercizio delle ulteriori seguenti attività, svolte anche alternativamente:

- vi) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese oppure in enti nel settore della cooperazione di credito;
- vii) insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- viii) funzioni amministrative direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Il Consiglio di Amministrazione, consapevole dell'elevata importanza del ruolo del Presidente all'interno dello stesso e considerato che la Banca appartiene alla categoria degli istituti di minori dimensioni o complessità operativa ai sensi della normativa vigente, richiede che venga eletto a tale carica un soggetto che abbia maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso una o più delle attività o funzioni elencate ai punti da (i) a (v) precedenti.

### **Formazione**

Per gli Amministratori che al momento della nomina non abbiano maturato l'esperienza prevista nell'allegato al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020, la Banca predispone un piano di formazione rafforzata, secondo le indicazioni fornite dalla Capogruppo e comunque da completarsi entro diciotto mesi dalla data di nomina.

Fatto salvo il rispetto delle soglie sopra indicate, per gli amministratori di prima nomina è prevista la predisposizione di un piano di formazione intensiva, organizzato dalla Banca secondo le indicazioni fornite dalla Capogruppo e comunque da svolgersi entro diciotto mesi dalla data di nomina.

Qualora, in seguito alla verifica condotta con riferimento ai criteri di competenza di cui sopra, la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di uno o più amministratori non risultassero idonee con riferimento ad uno o più degli ambiti sopra elencati, la Banca predispone un piano di formazione specifica per gli amministratori interessati, secondo le indicazioni fornite dalla Capogruppo e comunque da completarsi entro diciotto mesi dalla data di nomina. Solo qualora informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineino un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'amministratore a ricoprire l'incarico, il Consiglio di Amministrazione ne dichiara la decadenza.

### **Requisiti di onorabilità e correttezza**

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che siano privi dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli Amministratori devono soddisfare anche i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020.

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

## **Interlocking**

Per i candidati è preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, ponendo particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 s.m.i.

Nell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate non si terrà conto degli incarichi assunti all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo, salvo per quanto di seguito evidenziato con riferimento ad eventuali conflitti di interesse.

## **Indipendenza di giudizio**

Gli amministratori devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti (ossia agire con indipendenza di giudizio). Essi agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. A tal fine, gli amministratori devono essere in possesso delle necessarie competenze comportamentali, tra cui:

- coraggio, convinzione e forza per valutare e contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri componenti;
- capacità di porre domande agli altri amministratori ed in particolare agli amministratori esecutivi, al Presidente, alla Direzione e viceversa, specie se amministratori indipendenti;
- capacità di resistere alla "mentalità di gruppo".

L'indipendenza di giudizio può essere compromessa da eventuali conflitti di interesse (effettivi, potenziali o anche solo percepiti) di cui il singolo amministratore sia portatore, che possano ostacolare la capacità di svolgere i compiti ad esso assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

In tale contesto, rilevano le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020. Fra di esse, assumono particolare rilievo le situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale e di potenziale conflitto di interessi finanziario elencate di seguito.

### **Situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale**

Si presume che non siano idonei a ricoprire la carica di amministratore coloro che siano o che siano stati nei 90 giorni precedenti esponenti di una banca appartenente ad altro Gruppo Bancario Cooperativo ovvero ad altro Schema di Protezione Istituzionale.

Al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale, si raccomanda che si astengano dal concorrere all'elezione ad amministratori coloro che siano o che siano stati negli ultimi tre anni dipendenti o assimilabili della Banca.

### **Situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario**

Si presume che non siano idonei a ricoprire la carica di amministratore coloro verso i quali la Banca presenti da oltre 120 giorni esposizioni dirette non performing, ossia classificate come Past due, Unlikely To Pay o Sofferenza, indipendentemente dall'importo.

A tal fine, si considerano dirette le esposizioni riconducibili, individualmente o quale cointestatario, direttamente all'amministratore medesimo.

In sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB nonché in sede di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione verifica partitamente e analiticamente, fra l'altro, tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario in capo agli amministratori oggetto di verifica.

In quest'ambito, il Consiglio di Amministrazione presta particolare attenzione alle situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario che costituiscano una o più delle fattispecie identificate quali situazioni particolarmente rilevanti ai seguenti punti:

- a) superamento, da parte del totale di tutte le esposizioni (di cassa e di firma, dirette e indirette) riferibili all'amministratore, ai soggetti ad esso collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013 ovvero alle società presso le quali lo stesso è amministratore o sindaco, della somma di

- 1 milione di euro ovvero, ove inferiore, del 5% dei fondi propri della Banca;
- b) presenza di esposizioni classificate con status diverso da “in bonis ordinario” in capo ai soggetti collegati all’Amministratore ai sensi della Circolare Banca d’Italia 285/2013 ovvero alle società presso le quali lo stesso è amministratore o sindaco;
  - c) presenza di “misure di concessione” relative alle esposizioni, comunque classificate, nei confronti dell’amministratore, dei soggetti ad esso collegati ai sensi della Circolare Banca d’Italia 285/2013 ovvero delle società presso le quali lo stesso è amministratore o sindaco;
  - d) presenza di esposizioni in capo all’amministratore, ai soggetti ad esso collegati ai sensi della Circolare Banca d’Italia 285/2013 ovvero alle società presso le quali lo stesso è amministratore o sindaco, concesse a condizioni diverse da quelle previste al momento dell’erogazione per clienti di pari standing.

### **Disponibilità di tempo**

La disponibilità di tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell’incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che gli amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati endo-consiliari, ove essi ne siano membri.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione verifica che gli amministratori siano effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato all’assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell’impegno richiesto, nonché degli eventuali ulteriori incarichi ricoperti in società o enti, ovvero degli eventuali ulteriori impegni o attività lavorative o professionali.

Il tempo adeguato all’assolvimento della carica è influenzato da numerosi fattori quali, ad esempio, la dimensione e complessità della Banca, la situazione attuale della banca e del ciclo economico, il ruolo ricoperto dall’amministratore nella Banca stessa, l’esperienza pregressa dello stesso, i suoi impegni ulteriori, e così via.

Al fine di rendere più agevole e armonizzata la verifica della congruità della disponibilità di tempo degli amministratori all’interno del Gruppo si individuano delle soglie all’interno delle quali si presume che l’amministratore soddisfi il criterio della disponibilità di tempo.

### **Disponibilità di tempo quantitativa**

In sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB nonché in sede di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione verifica partitamente e analiticamente, fra l’altro, la disponibilità di tempo in termini quantitativi in capo agli amministratori oggetto di verifica.

In quest’ambito, il Consiglio di Amministrazione presta particolare attenzione al numero di cariche contemporaneamente detenute dall’amministratore, fornendo, in caso di superamento delle soglie di cui alle lettere a) e b) che seguono, adeguata spiegazione del perché la situazione oggetto di verifica non sia tale da inficiare l’effettiva disponibilità di tempo dell’amministratore in questione, anche alla luce delle eventuali misure di rimedio poste in essere dalla Banca stessa, ovvero prendendo le opportune deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione conduce la verifica della disponibilità di tempo con cadenza almeno semestrale con riferimento agli amministratori che versino in una o più delle seguenti situazioni particolarmente rilevanti:

- e) l’amministratore svolge un’attività principale e detiene contemporaneamente più di 6 cariche di amministrazione o controllo;
- f) l’amministratore detiene contemporaneamente più di 9 cariche di amministrazione o controllo.

Ai fini del calcolo del numero di cariche, si applicano le regole sul c.d. “cumulo privilegiato” di cui all’art. 91 della CRD IV.

### **Disponibilità di tempo qualitativa**

In sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB nonché in sede di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione verifica partitamente e analiticamente, fra l’altro, la disponibilità di tempo in termini qualitativi in capo agli amministratori oggetto di verifica.

In quest'ambito, si presuppone che soddisfino il requisito della disponibilità di tempo senza ulteriori approfondimenti o misure di rimedio gli amministratori il cui impegno totale dedicato a tutte le attività compresa quella in Banca non superi i 260 giorni all'anno e il cui tempo dedicato alla stessa sia almeno pari alle seguenti soglie minime:

- a) 50 giorni all'anno per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) 26 giorni all'anno per gli amministratori componenti il Comitato Esecutivo;
- c) 24 giorni all'anno per gli amministratori Indipendenti;
- d) 22 giorni all'anno per gli amministratori che siano componenti eventuali ulteriori comitati ovvero che abbiano ricevuto deleghe particolari;
- e) 20 giorni all'anno per gli amministratori che non siano ricompresi in nessuna delle fattispecie di cui ai punti da b) ad e) che precedono.

### **Criteri di adeguata composizione collettiva**

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- alimentare il confronto e la dialettica interna allo stesso;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato della Direzione Generale;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

### **Rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento**

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento anche di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali, anche in termini di:

- conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato;
- conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza;
- conoscenza anche della lingua della minoranza linguistica tutelata ai sensi dello Statuto della Banca.

### **Equilibrio tra i generi, esperienze e durata di permanenza nell'incarico**

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la più ampia diversità (ivi inclusa quella di genere) e l'adeguata diversificazione in termini di esperienze professionali e di fasce di età degli amministratori, definisce in 2 (due) il numero minimo di amministratori appartenente al genere meno rappresentato.

### **Indipendenza statutaria**

La Circolare 285 della Banca d'Italia dispone che il numero di amministratori indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in possesso di professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna allo stesso ed apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Ai sensi dell'art. 34.5 dello Statuto della Banca, la non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza ivi previste costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

### **Indipendenza di giudizio collettiva**

Al fine di garantire un'effettiva indipendenza di giudizio del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, almeno il 40% dei componenti dello stesso, arrotondato per eccesso, non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi finanziario particolarmente rilevanti.

In caso di mancato raggiungimento della soglia percentuale prevista, in sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB ovvero in sede di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione della Banca predispone entro

30 giorni un piano di rimedio. La Capogruppo valuta attentamente tale piano e prende le dovute deliberazioni.